

REGIONE LAZIO

AVVISO PUBBLICO “BENI CONFISCATI E SPAZI DI LEGALITÀ - Annualità 2026”

SOMMARIO

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Enti destinatari dei contributi)

Art. 3 (Risorse disponibili)

Art. 4 (Interventi e spese ammissibili – importo massimo del contributo)

Art. 5 (Istanze di contributo)

Art. 6 (Modalità, termini e istruzioni tecniche per la presentazione delle istanze)

Art. 7 (Cause di esclusione)

Art. 8 (Commissione di valutazione e graduatorie)

Art. 9 (Criteri di valutazione)

Art. 10 (Approvazione della graduatoria ed erogazione dei contributi)

Art. 11 (Tempi di conclusione del progetto e variazioni)

Art. 12 (Revoca del contributo)

Art. 13 (Norme per la tutela della privacy)

Art. 14 (Ulteriori informazioni)

Art. 1
(Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 e successive modifiche, e in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 7 maggio 2026, Allegato B, con il presente Avviso pubblico, denominato "BENI CONFISCATI E SPAZI DI LEGALITÀ – annualità 2026", la Regione Lazio eroga contributi agli enti locali al fine di promuovere interventi tesi al recupero e al riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti medesimi, nell'ambito di politiche attive di natura socio-assistenziale, culturale, di prevenzione delle situazioni di disagio, di inclusione sociale, di accoglienza, di supporto alle vittime di violenza, a favore della legalità e della sicurezza, contribuendo in tal modo a garantire la fruibilità collettiva dei beni frutto di proventi di attività illecite e a rafforzare la percezione dell'equità e la fiducia nelle istituzioni.

Art. 2
(Enti destinatari dei contributi)

1. Possono presentare istanza di contributo i **comuni, le province, Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma Capitale**, al cui patrimonio indisponibile siano stati acquisiti beni immobili confiscati alla criminalità. Relativamente a Roma Capitale, le istanze di contributo possono essere presentate anche per il tramite dei **singoli municipi** nella cui circoscrizione si trovano gli immobili confiscati alla criminalità.

Art. 3
(Risorse disponibili)

1. Al presente avviso è destinato l'importo complessivo di euro **3.000.000,00**, così ripartito:
 - euro 600.000,00 sono destinati ai progetti presentati da Roma Capitale, dai singoli municipi, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
 - euro 2.400.000,00 sono destinati ai progetti presentati dagli altri comuni del Lazio e dalle province.

Art. 4
(Interventi e spese ammissibili – importo massimo del contributo)

1. Sono ammessi a contributo interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, relativi a beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ubicati nel territorio regionale, acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d) del decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche e utilizzati o da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 1 del presente avviso.
2. Gli interventi devono garantire il riutilizzo dei beni ed essere funzionali alle attività/servizi da svolgere al loro interno.
3. Ciascun ente/municipio può presentare un solo progetto/istanza di contributo. Il medesimo progetto può riguardare anche immobili confiscati distinti, a condizione che le attività per le quali sono o saranno utilizzati siano funzionalmente collegate.
4. Per ciascun progetto, **l'ammontare massimo del contributo è pari ad euro 200.000,00**. Il contributo è per spese di investimenti, è a fondo perduto e può coprire fino al 100% dei costi ammissibili, al netto dell'eventuale percentuale di cofinanziamento dei costi che il beneficiario si impegna a sostenere. L'entità percentuale dell'eventuale cofinanziamento costituisce un criterio di premialità nella misura prevista dall'articolo 9. Sono ammissibili le tipologie di spese previste dall'articolo 5 dell'Allegato 1.7 del l.lgs.36/2023.
5. **Non sono ammessi** a contributo i progetti relativi ad immobili già oggetto di finanziamenti regionali ai sensi della l.r. 15/2001, negli ultimi 10 anni. L'intervento oggetto di istanza di contributo non deve comunque risultare destinatario di altri contributi regionali o oggetto di altre richieste di finanziamento.

Art. 5 **(Istanze di contributo)**

1. Gli enti interessati presentano istanza di contributo con le modalità di cui all'articolo 6.
2. All'istanza deve essere **allegata** la seguente documentazione:
 - a) **copia della deliberazione** o di idoneo atto amministrativo di approvazione dell'intervento/progetto e relativi allegati;
 - b) **copia dell'atto dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla criminalità** (o precedenti enti competenti) di trasferimento del bene confiscato al patrimonio indisponibile dell'ente locale;
 - c) **relazione** (redatta secondo il **Modello facsimile "Relazione illustrativa"**), con la quale sono

descritte le finalità di utilizzo dell'immobile e conseguenti attività che si prevede di avviare/implementare; la relazione, in particolare:

- descrive il contesto territoriale e sociale nel quale insiste l'immobile confiscato, l'analisi dei fabbisogni in relazione alle attività espletate o da espletare e alla presenza/assenza di servizi/attività analoghi nel contesto di riferimento;
- evidenzia se le attività da realizzare nell'immobile confiscato sono proseguimento di attività già avviate, descrivendo, nel caso, quelle in essere anche in termini di utenza servita;
- indica, quindi, le attività che si vogliono realizzare (nuove, migliorate o ampliate), l'utenza di riferimento, i relativi obiettivi generali;
- descrive le modalità con cui saranno realizzate tali attività (gestione diretta, affidamento a terzi, altro), le risorse finanziarie, organizzative e relazionali che saranno messe in campo per l'avvio e la sostenibilità nel tempo;
- evidenzia la funzionalità del progetto tecnico di cui alla successiva lettera d) rispetto alle finalità di utilizzo;
- fornisce ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'istanza;

d) **progetto tecnico per il quale si chiede il contributo**, contenete, in particolare:

- relazione tecnica/illustrativa delle opere da realizzare;
- documentazione tecnica e fotografica dello stato dei luoghi/immobile;
- elaborati progettuali/grafici/planimetrici, eventuale ulteriore documentazione progettuale ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 36/2023 (i diversi livelli di approfondimento progettuale costituiranno comunque elemento di valutazione da parte della commissione);
- quadro economico della spesa complessiva prevista per la realizzazione del progetto con l'indicazione delle singole voci di spesa, nonché delle spese che trovano copertura con il contributo regionale e delle eventuali spese coperte con risorse a carico del soggetto proponente;
- cronoprogramma, con l'indicazione anche degli eventuali pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati che sarà necessario acquisire.

e) **ogni ulteriore dichiarazione/documentazione** ritenuta utile in relazione alla valutazione del progetto.

Art. 6
(Modalità, termini e istruzioni tecniche per la presentazione delle istanze)

1. L'istanza di contributo, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente (o da altro soggetto dotato dei necessari poteri di rappresentanza), deve essere presentata esclusivamente on-line mediante la **piattaforma informatica regionale Bandi e Avvisi, disponibile al seguente link: <https://bandiavvisi.regione.lazio.it>**, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) fino al 20 settembre 2026, ore 17:00. L'istanza verrà generata automaticamente dalla piattaforma informatica (secondo il **facsimile** di cui all'**Allegato 1** al presente Avviso) al termine del caricamento dei dati richiesti dalla procedura guidata.
2. Le istruzioni tecniche per la presentazione della istanza sono dettagliatamente descritte nell'**Allegato 2 (Istruzioni tecniche)** al presente avviso.

Art. 7
(Cause di esclusione)

1. Le istanze pervenute sono ammesse alla fase di valutazione per la concessione del contributo, ai sensi degli articoli 8 e 9, previa verifica dei seguenti requisiti:
 - a) rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione dell'istanza, ai sensi dell'articolo 6;
 - b) legittimazione del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 2, sia in relazione alla natura dell'Ente che alla titolarità del bene;
 - c) completezza della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 5.
2. Saranno comunque considerate non ammissibili e non integrabili le istanze:
 - inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel precedente articolo 6;
 - prive della documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d).
3. In tutti gli altri casi la commissione di cui all'articolo 8 richiede, alla luce dei principi del soccorso istruttorio, il completamento della documentazione prevista dall'articolo 5 o la relativa regolarizzazione/integrazione. La documentazione integrativa dovrà essere fornita nel termine stabilito dalla Commissione e, comunque, non oltre 7 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.

Art. 8
(Commissione di valutazione e graduatorie)

1. Per la valutazione delle istanze pervenute è nominata, con determinazione del Direttore della

Direzione Personale, Enti Locali e Sicurezza, apposita commissione tecnica.

2. La Commissione:
 - a) verifica preliminarmente l'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 7 procedendo, se necessario, alle richieste di integrazione ammissibili;
 - b) procede alla valutazione delle istanze secondo i criteri di cui all'articolo 9.
3. La Commissione ha facoltà, se necessario, di chiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora lo ritenga utile ai fini della valutazione dei progetti, che devono essere forniti nel termine da essa stabilito, comunque non superiore a sette giorni dalla ricezione della richiesta.
4. In fase di valutazione la Commissione tecnica potrà, nel merito e verbalizzando adeguatamente la motivazione, procedere alla riduzione dei costi del progetto in base alla congruità/ammissibilità delle voci di spesa indicate, rideterminando in tal caso il costo complessivo ammissibile.
5. La Commissione, a seguito di valutazione e sulla base del punteggio attribuito a ciascuna proposta progettuale, formula n. 2 graduatorie distinte in funzione delle categorie dei beneficiari e relativa dotazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3, specificando, per ciascuna di esse, i progetti inammissibili ai sensi dell'articolo 7 (con l'indicazione della relativa motivazione), i progetti non idonei, i progetti idonei e, tra questi, quelli ammessi a contributo (con l'indicazione degli importi richiesti e di quelli riconosciuti), in ordine decrescente di punteggio e fino a esaurimento delle risorse riservate a ciascuna graduatoria.
6. Qualora le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il contributo spettante al progetto che risulta l'ultimo finanziabile, con riferimento a ciascuna graduatoria, l'erogazione del contributo comunque disponibile è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione contenente l'accettazione parziale e l'eventuale rimodulazione del progetto. Se l'accettazione non è presentata nel termine assegnato, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Qualora, una volta esaurito il finanziamento dei progetti utilmente inseriti in una delle due graduatorie, risultassero ancora disponibili risorse, esse potranno essere destinate al finanziamento di progetti utilmente inseriti nell'altra graduatoria, in modo da giungere ad esaurimento della totalità delle risorse stanziare.

Art. 9 (Criteri di valutazione)

1. La Commissione verificata l'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 7, procede alla valutazione progetti mediante l'attribuzione dei punteggi da 0 a 100 sulla base dei criteri di seguito

indicati:

Criteri di valutazione	Punteggio soglia	Punteggio massimo
<p>1. Attività da realizzare all'interno dell'immobile confiscato</p> <p>Pertinenza e livello di approfondimento del contesto territoriale e sociale, dell'analisi dei fabbisogni (es. riferimento a pianificazione/ricerche di settore, analisi di contesto e fabbisogno territoriale, presenza assenza di attività/servizi analoghi nel contesto territoriale di riferimento), adeguata descrizione delle attività che si vogliono realizzare (nuove, migliorate o ampliate), dell'utenza di riferimento e degli obiettivi perseguiti, coerenza e adeguatezza delle modalità di realizzazione (in relazione alle modalità di gestione, risorse finanziarie organizzative e relazionali);</p>	15	Fino a 35
<p>2. Progetto tecnico – fattibilità</p> <p>Chiarezza della proposta progettuale; adeguatezza, coerenza e funzionalità rispetto alla attività da realizzare di cui al punto 1; attendibilità del rispetto dei termini del cronoprogramma; livello di approfondimento degli elaborati tecnici/progettuali in relazione all'articolo 41 del d.lgs 36/2023</p>	20	Fino a 45
Criteri di priorità		punteggio
<p>3. Ente che non ha beneficiato di contributi regionali per la ristrutturazione di beni confiscati, ai sensi dei precedenti avvisi pubblici banditi dalla Regione Lazio, ex l.r. 15/2001, negli ultimi 10 anni</p>		2
<p>4. Utilizzo dell'immobile per attività rivolte a fasce fragili della popolazione (a titolo esemplificativo: anziani, persone con disabilità, minori, vittime di violenza di genere)</p>		3
<p>5. Entità percentuale dell'eventuale cofinanziamento da parte dell'ente locale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 punti in caso di cofinanziamento pari o superiore al 50% delle spese ammissibili; • 0 punti in caso di assenza di cofinanziamento; • Punteggi intermedio in caso di cofinanziamento compreso tra zero e il 50% (interpolazione lineare) 		Fino a 10
<p>6. progetti presentati da piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti</p>		5

3. Sono considerati “idonei” i progetti che hanno ottenuto il punteggio minimo (soglia) previsto per i criteri di valutazione di cui ai punti 1 e 2.
4. In caso di parità del punteggio totale, è data priorità al progetto cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al criterio n. 1 e quindi, in caso di ulteriore parità, al progetto cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al n. 2, e così via seguendo l’ordine di numerazione dei criteri.

Art. 10
(Approvazione della graduatoria ed erogazione dei contributi)

1. Sulla base degli atti trasmessi dalla commissione, la Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza provvede all’ approvazione delle graduatorie e alla conseguente pubblicazione sul BURL e sul portale della Regione Lazio: www.regione.lazio.it – sottomenù: “Legalità e Sicurezza/News Legalità e Sicurezza”. La pubblicazione sul BURL assume valore di notifica legale, ferme restando le specifiche comunicazioni ai soggetti ammessi a finanziamento.
2. L’erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:
 - a) il 20%, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara, a seguito della formale accettazione del contributo, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 8, commi 4 e 6, invio dell’atto di nomina del RUP, del CUP e impegno dell’ente ai conseguenti adempimenti, secondo il modello di cui **all’Allegato 3 (Accettazione e impegno)** al presente Avviso;
 - b) il 30%, facoltativo, a fronte di specifica istanza dell’ente e contestuale invio del verbale di consegna dei lavori, del contratto di appalto e del quadro economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento;
 - c) il 30%, facoltativo, a fronte di specifica istanza dell’ente e contestuale invio della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori stessi;
 - d) il saldo, a seguito della comunicazione di conclusione dell’intervento con allegata una relazione finale descrittiva delle attività realizzate e obiettivi raggiunti. Alla relazione sono allegati:
 - d.1. collaudo o certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
 - d.2. atto di approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa;
 - d.3. tutta la restante documentazione amministrativa contabile (atti di impegno, di liquidazione, fatture, mandati di pagamento quietanzati); in caso di parziale realizzazione degli interventi, vanno indicate le relative ragioni.

3. Qualora le spese sostenute risultassero inferiori o non pertinenti rispetto a quelle previste nel progetto ammesso a finanziamento, le stesse saranno ridotte (tenendo conto anche della eventuale percentuale di cofinanziamento dichiarata in fase di presentazione del progetto) e le somme eventualmente erogate in eccesso saranno recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996, i soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali sono obbligati, negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi.

Art. 11
(Tempi di conclusione del progetto e variazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal cronoprogramma, il termine massimo previsto per la conclusione del progetto, salvo proroga ai sensi del comma 3, è **di 18 mesi** dalla data di concessione del contributo.
2. Eventuale proroga dei termini di cui al punto 1 deve essere adeguatamente motivata dall'ente richiedente e autorizzata dalla struttura regionale competente.
3. In caso di sopraggiunte criticità che rendano necessaria una variazione del progetto ammesso a contributo, il beneficiario dovrà presentare apposita istanza che evidenzi i motivi e le modifiche da apportare. Tali variazioni potranno essere autorizzate qualora rimangano inalterati gli obiettivi, l'oggetto e l'impianto complessivo del progetto e, comunque, gli elementi rilevanti per la valutazione.

Art. 12
(Revoca del contributo)

1. Il contributo è revocato in caso di:
 - a) mancata realizzazione del progetto/intervento nei termini previsti o, comunque, realizzazione in difformità rispetto al progetto presentato;
 - b) mancata o irregolare rendicontazione della spesa;
2. Resta salva la facoltà, per la Regione Lazio, di valutare ulteriori casi di revoca, con particolare riguardo a gravi irregolarità/violazione di leggi/inadempimenti.
3. In caso di revoca/rinuncia al contributo, sarà cura della competente Direzione regionale provvedere al recupero delle somme eventualmente già erogate. In tal caso la Regione potrà valutare, sussistendone i presupposti, di scorrere la graduatoria.

Art. 13
(Norme per la tutela della privacy)

1. Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, di cui **all'Allegato 4** al presente Avviso, che il richiedente ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati alla Regione per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dal presente atto. I dati personali forniti saranno trattati in conformità alla Disciplina Privacy e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

Art. 14
(Ulteriori informazioni)

1. Il presente avviso e la relativa modulistica sono reperibili, oltre che sulla piattaforma di cui all'articolo 6, anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché all'interno del portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. - sottomenù: "Legalità e Sicurezza".
2. L'Amministrazione regionale si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Avviso, dandone adeguata pubblicità sul portale regionale e sulla piattaforma "Bandi e avvisi" entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.
3. Il responsabile del procedimento è il funzionario:
Dott.ssa Iuliano Antonella, tel. 06.51683930 mail: aiuliano@regione.lazio.it
Direzione Regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza, Area Politiche per lo Sviluppo delle zone montane e dei Piccoli Comuni, Sicurezza Integrata e Beni Comuni
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma.